

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BERZO SAN FERMO (Prov. di Bergamo)

Rep. n. 255

CONTRATTO D'APPALTO per l'esecuzione dei lavori di

"Scheda Rasda n. 21730 – Consolidamento tratto dell'argine del

torrente Seresina con massi ciclopici".

L'anno duemilaventi, il giorno 15 (quindici) del mese di

settembre, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a

me, Dr. Pantò Nunzio, Segretario del Comune di Berzo San Fermo,

autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica

amministrativa in cui il Comune stesso è parte, sono comparso i signori:

a)- TRAPLETTI LUCIANO, Sindaco pro-tempore del Comune di

Berzo San Fermo, nato a Trescore Balneario (BG) l'11.01.1973,

domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, in rappresentanza del

Comune medesimo (cod.fisc. e P.IVA 00566590162), di seguito nel

presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

b)-ARMATI SIMONE nato a Trescore Balneario (BG) il 03.10.1974,

residente in Vigano San Martino (BG) Via Nazionale n. 45, in qualità di

legale rappresentante della Società ARMATI SRL con sede in Vigano San

Martino (BG), Via Martina n. 8, codice fiscale e partita IVA

03325550162, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di

seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza

Articolo 1. Oggetto del contratto

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TUTTO CIO' PREMESSO

sottoscritto il verbale di cantierabilità;

- che il Responsabile Unico del Procedimento e l'appaltatore hanno

1,20%;

per il prezzo complessivo di € 24.316,62, come in seguito all'offerta del

118 del 04.8.2020 i lavori sono stati aggiudicati al summinato appaltatore,

- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.

sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante.

mediante offerta a ribasso percentuale e Euro 1.800,00 per oneri per la

appaltare di Euro 24.590,10, di cui Euro 22.790,10 soggetti a ribasso

torrente Seresina con massi ciclopici", per un importo dei lavori da

21730 – Consolidamento tratto dell'argine del

è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Scheda Rasda n.

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 21.12.2019,

PREMESSO

legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di

comunale sono personalmente certo.

comparanti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario

impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni del progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro 24.316,62 (dicansi Euro ventiquattromilatrecentosedici/62), di cui:
a)- Euro 22.516,62 per lavori veri e propri;
b)- Euro 1.800,00 per oneri per la sicurezza;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi del Codice

dei Contratti.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione

del cantiere.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione

Articolo 6. Penale per i ritardi.

dei lavori.

117 (centodiciassette) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

è sollevata da ogni responsabilità.

notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni,

dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione

rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata

contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo

l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del

appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per

mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione

2. Se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente, deve conferire

premessa.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale indicata nelle

- delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale e rimborso delle spese di assistenza.
2. La penale, con l'applicazione dello stesso importo di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
- Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.**
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le

- necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegitimità maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
- Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**
1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, ecc.;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

disposizioni vigenti.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

quella degli altri soggetti operanti nel cantiere.

specifiche delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Il Direttore dei Lavori redigerà lo stato di avanzamento secondo le disposizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia

l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la

redazione del conto finale.

4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per

l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni

dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non

costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore si assume l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n° 136. L'appaltatore indica quale conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/10 i conti n°:

- IT78F0306952790100000003585 acceso presso la Banca Intesa San Paolo - Agenzia di Casazza;

- IT85K0894052620000000212825 acceso presso la BCC Bergamasca - Agenzia di Borgo di Terzo;

- IT98P0503452620000000003740 acceso presso il Banco Popolare -
Agenzia di Borgo di Terzo.

Sono abilitati ad operare su tale conto i Sigg.ri Armati Massimo (c.f. RMTMSM69H10L388C) e Armati Simone (c.f. RMTSMN74R03L388I).

7.L'appaltatore si impegna ad inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto, a pena di nullità assoluta, apposta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n° 136.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine alle modalità di autorizzazione al subappalto, l'impresa appaltatrice si impegna altresì a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti sottoscritti con il subappaltatore ed i subcontraenti dalla filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto.

8. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 comma 5 della legge

136/10 il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: ZF52B6B2AB,

mentre il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: B23H200000000001.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei

titoli di spesa relativi agli acconti rispetto ai termini previsti nel capitolato

speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori,

nella misura e con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è rilasciato

un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare

esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal

Responsabile del Procedimento non oltre tre mesi dall'ultimazione dei

lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori

di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto

certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni

dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il

silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di

due anni, equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile,

l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché

riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il

certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,

assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti

oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di

collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità

di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai

tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione

dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato

motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo

scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase

esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto

legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei

lavori, per fallimento ed irrogazione sanzioni o cautelari che inibiscono

la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'appalto;

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di revoca

dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui

imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi

importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la

relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del

collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante,

entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta

motivata di accordo bonario, sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà portata alla

cognizione dell'Autorità Giudiziarla competente per territorio e per

materia.

Articolo 17. Oneri diversi.

1. Ai sensi degli artt. 105, comma 9 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni

modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa,

nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali

subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di

avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove

presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di

sicurezza.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente.

previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a

garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 7 del capitolato generale

d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,

con particolare riguardo agli artt. 18, co. 7, della L. 19.3.1990 n. 55 e

dall'art. 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.4.2000 n.

145.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente

articolo la stazione appaltante effettua trattative su qualsiasi credito

maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in

caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia

fidejussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e

per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di

ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei

lavori.

4. Il suddetto piano forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte

dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono

causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20. Adempimenti in materia antitafia.

1. Essendo l'appalto di importo inferiore ad € 150.000,00, l'Appaltatore ha

dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'assenza delle cause

ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 21. Subappalto.

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle

disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve

essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale

subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo

complessivo del contratto di lavori.

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le

opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della

stazione appaltante purché:

a. tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara

anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia

indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il

subappalto;

- b. all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 89, comma 1 l del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 40% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Articolo 22. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria n. 405988726 in data 07.09.2020 rilasciata dalla Società Axia Assicurazione Spa - Bergamo, per l'importo di € 2.431,66 pari al 10% dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente

- il capitolato speciale d'appalto;
 - il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145;
- agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- 5.000.000,00.
- b) per responsabilità civile terzi per un massimale di Euro
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di € 5.000.000,00;
- d'Assicurazioni SA – Ag. Milano, come segue:
- 47953077 rilasciata dalla Società Helvetia – Compagnia Svizzera
- emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza n.
- L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di
- responsabilità al riguardo.
- attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
- dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
- riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa
- assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto
1. Ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 l'appaltatore

Articolo 23. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma

stazione appaltante.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della

registrazione in misura fissata ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/86, n. 131.

sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto

esecuzione.

data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare

atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti

fiscale.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

n. 145.

05.10.2010 n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19/04/2000

vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il D.P.R.

1. Sono espressamente richiamate le norme legislative e regolamentari

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

- il cronoprogramma.

- il piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 19 del presente contratto;

- il progetto, con gli elaborati grafici e tutti i suoi allegati;

utilizzati dalle parti sono validi.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in

modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Comunale, con

l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo, tramite

personale informatico di mia fiducia, degli strumenti informativi su numero

ventuno fasciate, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo

dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo

sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi

dell'art. 1 co. 1 lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di

Amministrazione Digitale (CAD).

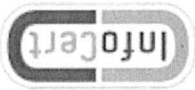
L'Impresa ARMATI S.R.L. – Il Legale Rappresentante – Armati Simone

IL RAPPRESENTANTE DELLA STAZIONE APPALTANTE – Il Sindaco

- Luciano Trapletti

IL SEGRETARIO COMUNALE – Pantò Dr. Nunzio

Dike6 - Esito verifica firma digitale



Verifica effettuata in data 2020-09-15 16:53:06 (UTC)

File verificato: S:\Documenti\CONTRATTO (3).pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: ARMATI SIMONE
Firma verificata: OK
Verifica di validità: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 15/09/2020 16:30:00

Dati del certificato del firmatario ARMATI SIMONE:

Nome, Cognome: SIMONE ARMATI
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 2018148014403
Data di scadenza: 13/03/2021 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, 07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
CPS:

Firmatario 2: PANTO' NUNZIO
Firma verificata: OK
Verifica di validità: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 15/09/2020 16:30:00



Il certificato digitale è firmato e sottoscritto da PANTO' NUNZIO, InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006

הוֹרְמוֹנָלְדִּיטוֹרְיָה

Firmatario 3:
TRAPLETTI LUCIANO
OK
Firma verificata:
Verifica di validita'
online:
15/09/2020 16:30:00
Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio

Nome, Cognome:	LUCIANO TRAPLETTI
Numero identificativo:	20201498501380
Data di scadenza:	31/08/2023 00:00:00
Autorità di certificazione:	InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, 07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS):	http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato:	Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

